



Istituto Comprensivo "Pascoli - Alvaro"

Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno (RC)

Cod. Mecc. rcic86600b

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389

e-mail: rcic86600b@istruzione.it

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icpascolialvaro.gov.it

Prot. n.5681/B10

Resp. G.C.

Siderno, 15.09.2016

Al personale Docente e ATA

Al D.S.G.A.

All'albo e al sito web della Scuola

Agli atti della scuola

CIRCOLARE n°14

Oggetto: Programmazione permessi Legge 104/92.

Si porta a conoscenza che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/92, come novellato all'art.24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo salvo dimostrate situazioni di urgenza da documentare, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'INPS con circolare applicativa della nuova normativa n°45 dell'01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che **"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco dei mesi di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"**.

Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con **Interpelli n°1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, Legge 104/92, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad una effettiva assistenza.**

Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno **5 GIORNI** per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione", rivedibili in dimostrate situazioni d'urgenza.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "..... **Devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.**"

Inoltre, secondo l'art.33, comma3, della Legge 5 febbraio 1992, n°104, i genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono fruire di tre giorni di permesso mensile.

Anche in questa ipotesi la legge prevede alternativa rispetto alla tipologia di permesso, che è e rimane giornaliero.

L'art.33, comma 6, della L. n°104 del 1992 prevede, altresì, che i portatori di handicap grave possono fruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 o di quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo:

- Il comma 2 dell'articolo prevede per questi soggetti la possibilità di fruire di permessi orari giornalieri per due ore al giorno senza indicazione di contingente massimo;
- Il comma 3 stabilisce invece la possibilità di fruire di permessi giornalieri per tre giorni al mese, non frazionabili in ore.

Le due modalità di fruizione sono alternative (comma 6 dell'art. 33) e pertanto, in base alla norma, non possono essere fruiti cumulativamente i permessi giornalieri e i permessi orari di cui al comma 2 e 3 nel corso dello stesso mese. Naturalmente, anche la modalità di fruizione dei permessi mensili riferiti ad "handicap gravi" devono essere programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili.

E' il caso di rammentare che i permessi mensili devono essere richiesti, non semplicemente comunicati con congruo anticipo.

Corre l'obbligo, infine, di rendere noto che il nostro istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (**entro il 31 Marzo**) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruita a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopracitata normativa, al trattamento di dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Rosita Fiorenza)

***Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93***